

CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

Organismo ADR ai sensi dell'art. 141Decies del codice del consumo(d.lgs. 206 del 6.9.2005 aggiornato al d.lgs 130/2015) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Allegato C

DISCIPLINARE PER LA NOMINA DEI CONCILIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE – MEDIAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA CCIAA DI BARI

Al fine di dare ampia attuazione all'art. 1 dc.1 della legge 241/1990, nel quale è previsto che “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità precise dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”, l'Organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Bari intende adottare l'iter procedurale di seguito specificato al fine di rendere più trasparente la nomina ed assegnazione dei procedimenti ai conciliatori iscritti nel proprio Elenco dei conciliatori.

1: Attività preliminare: calendari di udienza e unificazione pratiche.

Sarà definito il calendario delle udienze, secondo le disponibilità delle sale e del personale per l'organizzazione degli incontri, rispettando l'ordine di arrivo dei procedimenti, ed effettuando eventualmente il raggruppamento dei fascicoli in unica seduta utile per materia (per es. materia di telefonia).

2: Fase successiva: nomina conciliatori.

Definito il calendario degli incontri per la trattazione dei fascicoli, la Segreteria dell'Organismo ADR provvederà alla nomina del conciliatore con i seguenti criteri:

- a) la nomina sarà effettuata, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di Commercio di Bari, seguendo l'ordine alfabetico dei conciliatori iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Organismo di conciliazione dell'Ente camerale;
- b) in caso di rifiuto a presenziare per impegni professionali agli incontri fissati da parte del conciliatore designato, la Segreteria dell'organismo ADR provvederà alla sostituzione tramite scorrimento del nominativo immediatamente successivo presente nell'elenco;
- c) al fine di non penalizzare il conciliatore che non ha potuto presenziare all'incontro, questi verrà rinominato nella prima seduta successiva libera;
- d) si potrà discrezionalmente derogare alla modalità di nomina prevista alla lettera a):
 - qualora la Segreteria ritenga che uno specifico procedimento necessiti di un conciliatore con particolari competenze professionali utili all'incontro;
 - qualora le parti ne facciano richiesta.

In tali ipotesi il conciliatore non utilizzato secondo l'ordine alfabetico dall'Elenco, sarà invitato a partecipare al primo incontro immediatamente utile.